



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA SINDACALE N. 37 / 2024

OGGETTO: CESSAZIONE DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RICREATIVE, EVENTI, SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI IN TUTTO IL TERRITORIO

IL SINDACO

Visti:

- degli artt. 3 e 6 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile" che individua il Sindaco quale autorità territoriale di protezione civile;
- degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";
- dell'art. 6 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1;
- del Piano Comunale di Protezione Civile approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24. del 03/04/2024;
- dello Statuto Comunale;

IN RIFERIMENTO all'allerta n. 142/2024 del 18/10/2024 che prevede per la zona E2 il codice colore Arancione per criticità idrogeologica ed idraulica e temporali ;

VISTO:

- l'ordinanza n.33/2024 del 19/10/2024 con la quale si ordinava , tra le altre cose, il divieto di svolgimento di attività ricreative, eventi, spettacoli e manifestazioni in tutto il territorio;
- il miglioramento delle condizioni idrauliche;
- vista l'ordinanza di Chiusura COC per cessata emergenza n. 34/2024 del 21/10/2024;

ORDINA



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

LA CESSAZIONE DEL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RICREATIVE, EVENTI, SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI IN TUTTO IL TERRITORIO

La presente ordinanza ha validità dalle h. 11,00 del 21/10/2024;

Il contenuto della presente ordinanza sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e mediante rimozione transenne sulla viabilità.

Si dà disposizione alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine di disporre l'esecuzione e il rispetto della presente Ordinanza.

Lì, 21/10/2024

IL SINDACO
DAVIDDI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)